



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 691

SCI ALPINISMO: LA GIUNTA SI IMPEGNI A TUTELARE LA SICUREZZA DEGLI SCIATORI CON UN APPOSITO REGOLAMENTO

presentata il 1° febbraio 2019 dai Consiglieri Colman, Finco, Rizzotto, Ciambetti, Gidoni, Villanova, Michieletto e Possamai

Premesso che:

- lo sci alpinismo è la pratica sportiva che si effettua su percorsi misti di montagna con l'impiego sia degli sci sia di altre attrezzature alpinistiche. L'escursione sci alpinistica è simile a quella estiva, con la diversità delle condizioni climatiche dovute al freddo e alla neve. Sui tratti particolarmente ripidi, infatti, lo sciatore alpinista procedere a piedi, servendosi dell'attrezzatura alpinistica quale ramponi, piccozza e corda. La discesa si svolgerà, poi, su neve non "battuta" come per le piste da sci;
- la caratteristica peculiare dello sci alpinismo è che gli sci sono usati fuori dai percorsi battuti come unici mezzi di locomozione, quindi anche per scendere e salire perché non si utilizzano mai gli impianti di risalita;

Constatato che la sicurezza dello sciatore alpinista deve essere tutelata tanto quanto quella dello sciatore alpino, è necessario fare chiarezza sulla normativa soprattutto durante inverni in cui a causa delle scarse precipitazioni nevose lo sciatore alpinista si trova nella situazione di dover praticare il proprio sport a ridosso delle piste da sci. In questi casi si verifica il diniego di alcuni gestori di impianti e l'assenso di altri ma senza una precisa regolamentazione sulla segnaletica ponendo un grave problema per la sicurezza e l'incolumità degli sportivi.

Visto:

- l'articolo 17 della Legge 24 dicembre 2003, n. 363 *"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"* che stabilisce che *"il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di*

valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso”;

- l'articolo 18 della medesima Legge, che stabilisce che *“le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti”;*

- l'articolo 7 lettera D della Legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 *“Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”* rubricato *“Piano nazionale neve”* il quale *“è finalizzato a individuare le aree sciabili attrezzate...definendo in particolare le aree a specifica destinazione per la pratica degli sport sulla neve che sono segnalate, separate e classificate”;*

- l'articolo 32 della L.R. 21/2008 il quale disciplina che *“le piste possono essere adibite, anche fuori dell'orario di apertura, per gare e allenamenti nonché per attività di sci alpinismo, ivi compresa la risalita sci-alpinistica, e iniziative concordate con i comuni competenti per territorio ed in particolare per fiaccolate o attività simili...le altre attività si svolgono previa autorizzazione del gestore che provvede, altresì, a comunicarle alla provincia e al comune competente per territorio e a darne idonea informazione agli utenti”;*

- l'articolo 48 della stessa legge regionale che dispone che *“la Regione del Veneto, in attuazione della legge n. 363/2003...detta le norme per la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve...e disciplina c) la segnaletica”;*

- l'articolo 51 comma 1 della L.R. 21/2008 che dispone che *“le piste sono dotate di segnaletica, conforme al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005 “Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate”...nonché di dispositivi di prevenzione, protezione e sicurezza degli utenti. In particolare sono segnalate in modo visibile agli utenti all'inizio della pista e presso i punti di accesso delle aree sciabili attrezzate”.*

Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere,

interroga la Giunta regionale

per sapere:

- 1) se è a conoscenza della problematica descritta in premessa;
- 2) quali azioni intende intraprendere per risolvere i problemi legati alla sicurezza degli sciatori alpinisti attraverso un'adeguata regolamentazione.